DECISIONE ERIM/4/2003 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 17 giugno 2003

che modifica la decisione ERIM/2/2003 relativa all'accettazione dei contributi di Stati terzi all'operazione militare dell'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia

(2003/499/PESC)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

vista l'azione comune 2003/92/PESC del Consiglio, del 27 gennaio 2003, relativa all'operazione militare dell'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia [1], in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

vista la decisione ERIM/2/2003 del Comitato politico e di sicurezza, del 10 marzo 2003 sull'accettazione dei contributi degli Stati terzi all'operazione militare dell'Unione europea nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia,

considerando quanto segue:

Con lettera del 29 aprile 2003 il rappresentante canadese presso l'Unione europea ha informato l'UE di non potere partecipare all'operazione concordia alle attuali condizioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 1 della decisione ERIM/2/2003 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 1*

Contributi di Stati terzi

A seguito delle conferenze sulla costituzione della forza e sugli effettivi i contributi dei seguenti stati terzi sono accolti per l'operazione dell'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia:

Bulgaria

Repubblica ceca

Estonia

Ungheria

Islanda

Lettonia

Lituania

Norvegia

Polonia

Romania

Slovacchia

Slovenia

Turchia.»

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno della firma.

Fatto a Bruxelles, addì 17 giugno 2003.

Per il Comitato politico e di sicurezza

Il Presidente

T. PARASKEVOPOULOS

[1] GU L 34 dell'11.2.2003, pag. 26.